

COME SI COSTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

L'attività sportiva dilettantistica, con l'introduzione della Finanziaria del 2003 (Legge n.289 del 27/12/2002 articolo 90), può essere esercitata in diverse forme giuridiche di seguito indicate:

- associazione sportiva dilettantistica:

- 1 Riconosciuta;
- 2 Non riconosciuta

1 società di capitali distinte in:

- 3 società per azioni;
- 4 società in accomandita per azioni;
- 5 società a responsabilità limitata;
- 6 società cooperative.

1.1 Costituzione di un'associazione sportiva dilettantistica

La costituzione di una associazione sportiva dilettantistica comporta i seguenti adempimenti:

- a) redazione atto costitutivo e statuto;
- b) inizio attività IVA;
- c) comunicazione Ufficio II.DD.;
- d) iscrizione albo ONLUS (solo se è prevista attività prevalentemente di utilità sociale);
- e) comunicazione alla S.I.A.E..

**MODALITÀ PER LA COSTITUZIONE DI UNA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DEFINITA ASSOCIAZIONE
NON RICONOSCIUTA, SONO:**

- ⇒ NON E' NECESSARIA LA PRESENZA DEL NOTAIO
- ⇒ INSERIMENTO CLAUSOLE STATUTARIE DI CUI AL D.Lgs. 460/97
- ⇒ REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO IN DUE COPIE IN BOLLO PRESSO UFFICIO REGISTRI ATTI PRIVATI CON PAGAMENTO QUOTA FISSA.
- ⇒ CODICE FISCALE (ATTIVITÀ NON COMMERCIALE) DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE INDICANDO IL CODICE 92.62.1
- ⇒ PARTITA I.V.A. (ATTIVITÀ COMMERCIALE SE ESERCITATA) DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO IVA DISTINTAMENTE E SEMPRE IN AGGIUNTA AL CODICE FISCALE.
- ⇒ ACQUISTO LIBRI VERBALI ASSEMBLEE E SEDUTE DEL CONSIGLIO.

a) redazione atto costitutivo e statuto.

Le associazioni sportive possono essere costituite per atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata. La forma di atto che viene più utilizzata nella realtà odierna è quella della scrittura privata registrata. L'atto costitutivo è il documento contenente la denominazione sociale, la sede legale, i dati dei soci fondatori e dei componenti del Consiglio Direttivo.

CONTENUTI ATTO COSTITUTIVO

- * LA DATA DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ'
- * I SOTTOSCRITTORI DEL CONTRATTO (SOCI FONDATORI)
- * NELLA DENOMINAZIONE SOCIALE LA DIZIONE ESPLICITA "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" E LA DISCIPLINA SPORTIVA PRATICATA
- *L'OGGETTO SOCIALE (SCOPI ED OBIETTIVI ISTITUZIONALI)
- * LA NOMINA DEI PRIMI ORGANISMI DIRIGENTI.

Lo statuto è il documento che costituisce parte integrante dell'atto costitutivo e contiene gli obiettivi dell'ente e le norme che regolano il suo funzionamento.

Lo statuto di una associazione sportiva dilettantistica deve ottemperare alle norme previste dal D.lgs 460/97, contenute nel comma 4-quiues dell'art. 111 del TUIR, di seguito esposte:

- **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, **utili** o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- **obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità**, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- **disciplina uniforme del rapporto associativo**, esclusione della temporaneità alla partecipazione della vita associativa, diritto di voto solo per i soci o partecipanti maggiorenni d'età per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- **obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario** secondo le disposizioni statutarie;
- **eleggibilità libera degli organi amministrativi**, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- **intrasmissibilità della quota** o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le associazioni che non adeguano i propri statuti alle norme di cui sopra, non possono usufruire delle norme agevolative previste dai commi 3, 4-bis, 4-ter, e 4-quater dell'art. 111 del TUIR.

Il comma 3 dell'art. 111 del TUIR evidenzia che per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione

degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti.

Il comma 4-bis dell'art. 111 evidenzia che per le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

Il comma 4-ter dell'art. 111 evidenzia che l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

Il comma 4-quater dell'art. 111 evidenzia che per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

CONTENUTI DELLO STATUTO

* ASSOCIAZIONE SENZA FINALITA' DI LUCRO

* DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

* SCOPI SOCIALI ED OGGETTO DELL'ATTIVITA'

* DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E DELLE

MODALITA' ASSOCIATIVE

(SOCI MAGGIORENNI: UGUALI DIRITTI ATTIVI E PASSIVI)

* INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO SOCIALE DEPUTATO A DETERMINARE LE QUOTE SOCIALI (TESSERE) E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (ATTIVITA')

* DIVIETO DI TRASMISSIONE E RIVALUTAZIONE DELLA QUOTA/CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

* REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI (ASSEMBLEA-CONSIGLIO- ECC.....)

* DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO

* MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

* OBBLIGO DI REDAZIONE ANNUALE DI UN RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

* SCIOGLIMENTO (PATRIMONIO RESIDUO ATTIVO: FINI UTILITA' GENERALE, SENTITO L'ORGANISMO GARANTE)

b) inizio attività iva.

Dopo la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto e della sua registrazione all'Ufficio del Registro territorialmente competente, si procede alla richiesta di attribuzione del numero di partita iva (l'inizio attività dell'associazione) a norma dell'art. 35 del D.P.R. 633/1972. Per effettuare tale comunicazione si utilizza il Modello Iva AA 7/6 al quale si allega in fotocopia l'atto costitutivo e statuto dell'associazione e il documento di riconoscimento del rappresentante legale. Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono usufruire del regime contabile previsto dalla L. 398/91 (di cui esporremo successivamente) devono effettuare tale opzione nella Sezione 3 del Quadro O, barrando l'apposita casella e apponendo la firma del rappresentante legale. La richiesta di inizio attività all'Ufficio Iva deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di costituzione dell'associazione.

c) comunicazione alla sezione II.DD. della Agenzia delle entrate

Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono usufruire del regime contabile previsto dalla L. 398/91 devono comunicare tale opzione all'agenzia delle entrate sez. II.DD. territorialmente competente.

d) comunicazione Onlus.

Il decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la figura delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; rientrano in tale categoria gli Enti non commerciali che operano in particolari settori di interesse collettivo per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale; tra queste attività rientra **lo sport dilettantistico rivolto a categorie svantaggiate**. L'anagrafe unica delle ONLUS è attualmente istituita presso il Ministero delle Finanze; le associazioni sportive dilettantistiche, entro 30 giorni dalla loro costituzione, devono darne comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente utilizzando l'apposito modello. Le ONLUS devono obbligatoriamente adeguare il proprio statuto alle norme previste dal D.lgs 460/97 e nella loro denominazione includere la sigla "ONLUS" .

e) comunicazione Siae.

Il Ministero delle Finanze ha delegato **la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)** ad effettuare controlli con periodicità trimestrale agli Enti non commerciali. Pertanto, entro 30 giorni dalla costituzione l'associazione deve comunicare l'inizio attività iva alla SIAE utilizzando l'apposito modello e allegando in fotocopia l'atto costitutivo e statuto, l'inizio attività IVA (Modello AA 7/6) e il documento di riconoscimento del rappresentante legale.

1.2 Costituzione di una società sportiva di capitali

L'articolo 90 della Legge 289 del 27/12/2002 prevede l'introduzione di altre forme societarie per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica:

- la società per azioni;
- la società in accomandita per azioni;
- la società a responsabilità limitata;
- società cooperative.

Lo statuto di una società sportiva di capitali deve uniformarsi ai seguenti principi:

- assenza dello scopo di lucro: questo principio è obbligatorio per tutti gli enti sportivi riconosciuti dal CONI.
- rispetto del principio di democraticità: questo principio può essere applicato solo dalle associazioni e dalle cooperative, in quanto nelle società per azioni o a responsabilità limitata i poteri dei soci sono proporzionali alle azioni o alle quote sottoscritte e tale principio risulta di difficile applicazione.
- Organizzazione, avvio, aggiornamento e perfezionamento di attività sportive dilettantistiche: questo deve essere l'oggetto principale indicato nello statuto di una società sportiva dilettantistica.
- Divieto per gli amministratori di una società sportiva dilettantistica di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche: tale divieto fa riferimento non solo nell'amministrare un'altra società o associazione sportiva dilettantistica, ma anche nel possedere quote o azioni di un'altra società sportiva dilettantistica.
- Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio sociale in caso di suo scioglimento: è un principio già obbligatorio per le associazioni sportive dilettantistiche il cui statuto è adeguato al D.Lgs 460/97.
- Obbligo di conformarsi alle disposizioni del CONI e ai regolamenti emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi.

Sono esentati dalle previsioni sopra riportate i gruppi sportivi militari firmatari di convenzioni con il CONI.

Istituzione Registro presso il CONI

E' istituito presso il CONI un registro, dove dovranno iscriversi tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche. Le modalità per la tenuta del registro verranno disciplinate da apposite delibere emanate dal Consiglio Nazionale del CONI. È

probabile che l'iscrizione di una società o associazione sportiva dilettantistica presso tale registro sia un requisito fondamentale per accedere ai contributi di qualsiasi Ente pubblico.